



Ecc.mo Sig. Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana
Piazza Principe di Camporeale, 23
90138 Palermo

Prot. n° 28/08/LF

A.R.
Anticipata Via fax

OGGETTO: INTEGRAZIONI ALLE OSSERVAZIONI SUL D.D.L. 740

In relazione all'oggetto, facendo seguito alla nota prot. 27/07/LF del 27 luglio 2011, a conferma della fondatezza del *fumus* di illegittimità costituzionale precedentemente segnalato a carico dell'**art. 1, comma 3 del d.d.l. 740**, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana in data 26/07/2011, a modifica dell'art. 14, comma 3 L.R. 33/1997 (erroneamente indicata, in precedenza, come L. 157/1992) si allega stralcio del D.A. 13 luglio del 2011, a firma dell'Assessore alle Politiche Agricole, pubblicato in GURS il 29/07/2011.

Dal documento allegato è possibile registrare **un'anomala densità venatoria** (data dal rapporto numero di cacciatori/territorio Agro-Silvo-Pastorale destinato all'esercizio programmato della caccia) **in alcuni ambiti territoriali di caccia** che includono capoluoghi di provincia.

Segnatamente, **nell'ATC Catania 1** si registra la presenza di ben **9.483 cacciatori**, **nell'ATC PA1 di 4.961 cacciatori**, **nell'ATC ME2 di 6.875 cacciatori**.

Detti ATC, come detto, includono il tessuto urbanizzato dei tre capoluoghi di provincia (Catania, Palermo e Messina), ovviamente precluso all'attività venatoria; essi ricomprendono, inoltre, rilevanti porzioni di Parchi Naturali Regionali (Parco dei Nebrodi, Parco dell'Etna, Parco delle Madonie), numerose riserve naturali, oasi di protezione della fauna selvatica, anch'esse sottratte al territorio ASP destinato all'esercizio venatorio.

Detti ambiti, inoltre, saranno probabilmente interessati dall'istituzione di nuove aree protette (il Parco dei Monti Sicani, di prossima istituzione, ed il Parco dei Peloritani).

Conseguentemente, la concentrazione di cacciatori nella residua porzione di territorio ASP destinabile alla gestione programmata della caccia è quintuplicata rispetto ad altri ambiti della stessa regione.

Si segnala peraltro che la percentuale di TASP soggetto a protezione nell'intero territorio delle province in questione supera abbondantemente il 20% (in particolare, la Provincia di Messina è attestata intorno al 38-42%, Catania al 26-30%, Palermo al 23-26%) percentuali che, negli ambiti sub provinciali sopra elencati, sono incrementate per effetto della concentrazione urbanistica.

L'art. 14, comma 3 L.R. 33/1997, nella formulazione vigente e che si vuole modificare, contiene un precetto normativo (per la verità sino ad oggi disatteso dall'Amministrazione regionale) finalizzato ad evitare tali sperequazioni, laddove esso impone di pianificare il territorio destinato a protezione, nella misura del 25%, in ambito provinciale e non regionale.

Tale misura perequativa costituisce un opportuno e necessario “contrappeso” rispetto alla scelta discutibile, del legislatore regionale del 1997, di affidare la pianificazione venatoria al governo centrale e non alle singole province, diversamente da quanto suggerito dalla Legge Quadro sulla caccia.

Evidentemente, proprio al fine di evitare che una pianificazione “regionale” potesse conseguire una disomogenea pianificazione del territorio nelle diverse province e nei diversi ambiti sub provinciali, la L.R. 33/1997 ha ancorato gli standard minimi di tutela al territorio provinciale (o addirittura sub provinciale, come nel caso degli arcipelaghi) e non regionale.

Qualora l’Amministrazione regionale, nel redigere il Piano Faunistico Venatorio 2011/2016, avesse dovuto attenersi al precetto normativo contenuto nel ricordato art. 14, comma 3 L.R. 33/1997, sarebbe stata costretta a riequilibrare la distribuzione del territorio, aumentando (nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla legge) la percentuale di TASP destinata all’esercizio venatorio nelle Province e negli stessi ambiti dove la densità venatoria è più elevata per effetto dell’elevata presenza di tessuto urbanizzato e di aree soggette a protezione, e riducendola negli ambiti in cui tale rapporto è meno elevato.

Con la modifica normativa in oggetto, viceversa, l’Amministrazione può “compensare” e “mediare” le sperequazioni in atto esistenti, mortificando le istanze di omogenea tutela dei diversi territori e mantenendo le anomale concentrazioni di cacciatori in ambiti via via più ristretti.

Si tratta quindi di uno stratagemma normativo inteso non alla corretta pianificazione del territorio ai fini venatori, sebbene ad eludere l’obbligo di assicurare l’omogenea distribuzione delle aree protette, in patente violazione della Legge Quadro sulla caccia e, conseguentemente, dei principi di riparto di competenza legislativa sanciti dall’art. 117 della Costituzione.

Con osservanza

Il Presidente
dott. Francesco Lo Cascio

Palermo, lì 01/08/2011